

Decreto federale concernente il nuovo disciplinamento dell'approvvigionamento del Paese

del 22 giugno 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1978 ¹⁾
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 31^{bis} cpv. 3 lett. e

³ Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni:

...

- e. per prendere misure precauzionali in materia di difesa nazionale economica e per garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 1979

Il presidente: Luder

Il segretario: Sauvant

Consiglio nazionale, 22 giugno 1979

Il presidente: Generali

Il segretario: Zwicker

¹⁾ FF 1978 II 693

Decreto federale concernente il nuovo disciplinamento dell'approvvigionamento del Paese del 22 giugno 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.07.1979
Date	
Data	
Seite	401-401
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 897

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.